



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Primo referendario Marco Scognamiglio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 19 /2025

nel ricorso in materia pensionistica, iscritto al n. 63154 del registro di

segreteria, proposto da - nato a -, presso lo studio dell'Avv. Elena

Pettinau C.F. PTTLNE65D70B354Y pec

elena.avvpettinau@legalmail.it, contro l'INPS;

ESAMINATI gli atti e documenti del giudizio;

UDITI nella pubblica udienza del 13 febbraio 2025, per il ricorrente

l'avv. Chiara Chessa, su delega dell'avv. Elena Pettinau, per l'INPS

l'avv. Antonella Francesca Paola Micheli.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 17 settembre 2024, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, fondando la propria pretesa sulla necessità di applicare, ai fini del calcolo, percentuali d'incremento differenti rispetto a quelle utilizzate dall'INPS per la determinazione della base pensionabile. In particolare, ha dedotto la violazione dell'art. 54 del

d.P.R. 1092/1973, sostenendo che l'Istituto previdenziale avrebbe illegittimamente applicato, sull'intero arco temporale della carriera, l'incremento dell'1,80% della base pensionale, previsto per gli ufficiali, nonostante la quasi totalità del servizio sia stata prestata nel differente ruolo dei sottufficiali, per i quali è previsto un più favorevole incremento del 3,60%. Tale scelta avrebbe determinato una decurtazione ingiustificata del trattamento pensionistico, in violazione del principio sancito dall'art. 54, co. 8, del d.P.R. 1092/1973, che impone di garantire che la pensione non sia in alcun caso più bassa di quella spettante in corrispondenza del grado inferiore. Il ricorrente ha pertanto chiesto il ricalcolo della pensione, chiedendo di distinguere i periodi di servizio effettivamente svolti come sottufficiale, applicando a questi ultimi le aliquote di rendimento più favorevoli, così riservando invece la percentuale ridotta esclusivamente agli anni di servizio prestati nel ruolo ufficiali. Ha, inoltre, sostenuto che il ruolo straordinario degli ufficiali, cui è stato assegnato negli ultimi anni di carriera, debba essere considerato una prosecuzione del ruolo ispettori, in quanto non consente la medesima progressione di carriera né comporta differenze retributive significative rispetto a quest'ultimo. A sostegno delle proprie argomentazioni, ha allegato simulazioni di calcolo dalle quali emergerebbe che, con l'applicazione dei criteri ritenuti corretti, la pensione annua risulterebbe incrementata di circa 1.765,30 euro nel sistema retributivo puro e di circa 417,18 euro nel sistema misto.

2. L'INPS si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza

delle pretese del ricorrente. L'Istituto ha premesso di aver operato il calcolo pensionistico in conformità all'art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, applicando quindi il sistema retributivo puro in quanto meno favorevole. Secondo la prospettazione difensiva, la percentuale di incremento della base pensionabile dovrebbe necessariamente corrispondere alla categoria e al grado rivestiti dal dipendente al momento della cessazione dal servizio, ossia quella prevista per gli ufficiali, indipendentemente dalla pregressa appartenenza al ruolo dei sottufficiali. L'INPS ha quindi eccepito l'impossibilità di applicare una combinazione di percentuali d'incremento diverse, sostenendo che tale soluzione configurerebbe un'ingiustificata duplicazione di vantaggi: da un lato, la base pensionabile più elevata derivante dal grado di ufficiale; dall'altro, le percentuali d'incremento più favorevoli riservate ai sottufficiali. Le simulazioni di calcolo prodotte dal ricorrente sono, di conseguenza, giudicate errate, poiché basate su parametri incompatibili. Inoltre, l'Istituto ritiene comunque inapplicabile al caso di specie la percentuale d'incremento del 3,60% prevista per i sottufficiali, in quanto riservata esclusivamente ai militari collocati in congedo anticipato, mentre il ricorrente è stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età.

3. Il ricorrente ha depositato ulteriori memorie di replica, ribadendo le proprie argomentazioni e insistendo sull'asserita violazione del principio di salvaguardia di cui all'art. 54, co 8, del d.P.R. 1092/1973. Ha sottolineato la natura precettiva di tale norma, la quale imporrebbe di garantire che il trattamento pensionistico non

sia inferiore a quello che sarebbe spettato nel grado inferiore, indipendentemente dallo *status* giuridico rivestito al momento del collocamento in quiescenza. Il ricorrente ha evidenziato che la differenza tra il parametro stipendiale del Capitano e quello del Luogotenente Carica Speciale è esigua e che, in molti casi, le indennità accessorie possono determinare una base pensionabile superiore per il personale inquadrato nei gradi inferiori. Ha altresì ribadito che il ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali, istituito nel 2017, dovrebbe essere assimilato al ruolo degli ispettori piuttosto che agli ufficiali ordinari, in quanto non consente l'accesso ai benefici economici dirigenziali. Il ricorrente ha contestato la tesi dell'INPS secondo cui le percentuali d'incremento dovrebbero basarsi esclusivamente sull'ultima retribuzione percepita, affermando che, al contrario, esse dovrebbero riflettere la reale progressione di carriera e i ruoli effettivamente ricoperti. Infine, ha difeso l'applicabilità dell'aliquota del 3,60% per i sottufficiali, sostenendo che l'Istituto non avrebbe fornito riscontri documentali idonei a confutare le simulazioni prodotte. In via subordinata, ha chiesto che il Giudice disponga incumbenti istruttori volti ad accertare se, in ipotesi di mancato transito nel ruolo ufficiali, il trattamento pensionistico sarebbe risultato più favorevole, verificando così la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 54, co. 8, d.P.R. 1092/1973.

4. All'udienza di discussione, le parti hanno insistito sulle conclusioni già rassegnate.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, denunciando la violazione dell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973. Egli contesta l'applicazione, da parte dell'INPS, della percentuale d'incremento della base pensionabile dell'1,80%, prevista per gli ufficiali, sull'intero periodo di servizio, nonostante la quasi totalità della carriera sia stata svolta nel ruolo di sottufficiale, cui spetterebbe la percentuale più favorevole del 3,60%. Il calcolo effettuato dall'INPS avrebbe quindi comportato una riduzione ingiustificata del trattamento pensionistico ed è quindi ritenuto, dal ricorrente, in contrasto con l'art. 53, co. 8, del medesimo d.P.R. 1092/1973, che vieta un trattamento pensionistico inferiore a quello che sarebbe spettato nel grado sottostante.

2. La domanda non risulta fondata e, di conseguenza, il ricorso deve essere respinto.

2.1. Si rammenta preliminarmente che, com'è noto, per i lavoratori che vantano periodi di contribuzione accreditata al 31 dicembre 1995 - e che quindi conservano una quota del trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo - si rende necessaria la determinazione delle c.d. "quota A" e "quota B" della pensione. Tale determinazione, anche per i dipendenti pubblici, avviene mediante l'individuazione della base pensionabile, ovvero di quel valore che traduce in trattamento pensionistico gli emolumenti percepiti negli ultimi anni di servizio.

2.2. Per il personale militare, l'art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973

dispone che la base pensionabile sia calcolata in percentuale sull'ultimo stipendio percepito, con parametri determinati dallo stesso art. 53 e dall'art. 54 (cd. aliquote di rendimento). Tali aliquote variano in funzione della categoria di appartenenza e, per quanto rileva nel presente giudizio, prevedono un incremento più contenuto per gli ufficiali rispetto ai sottufficiali.

La *ratio* sottesa a tale disciplina si articola come segue:

- una qualifica superiore comporta un trattamento stipendiale più elevato, determinando un valore iniziale più consistente per il calcolo della base pensionabile, che viene quindi applicata in misura percentuale suscettibile di minori incrementi;

- una qualifica inferiore, correlata a una retribuzione più modesta, implica un valore di partenza inferiore per la base pensionabile, che viene pertanto incrementato in misura maggiore;

In ogni caso, il trattamento pensionistico spettante non può risultare minore rispetto a quello che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, conformemente al chiaro disposto dell'art. 53, co. 8; il principio ispiratore di tale ultima norma è evidente: un avanzamento di carriera non può, in alcun modo, determinare un trattamento previdenziale deteriore.

2.3. Tuttavia, appare altrettanto evidente che tale logica complessiva non possa estendersi fino a consentire che il pensionato benefici simultaneamente sia della maggiore retribuzione correlata al grado superiore sia delle percentuali di incremento più favorevoli, previste per la base pensionabile del grado inferiore, ma calcolata a

partire dalla maggiore retribuzione.

Conseguentemente, la base pensionabile deve essere determinata prendendo a riferimento l'ultimo stipendio percepito ed applicando le percentuali corrispondenti alla categoria di appartenenza al momento della cessazione dal servizio. Solo qualora tale calcolo conducesse a un trattamento pensionistico inferiore, rispetto a quello che si sarebbe ottenuto applicando le percentuali più elevate e la retribuzione più modesta della qualifica immediatamente inferiore, allora troverebbe concreta applicazione l'art. 53, co. 8, attribuendo al militare cessato il trattamento più favorevole derivante da tale seconda ipotesi di calcolo.

2.4. Ne discende che l'individuazione della base pensionabile nell'ultima retribuzione percepita al momento della cessazione dal servizio non consente, per i militari transitati dalla qualifica di sottufficiale a quella di ufficiale – come nel caso del ricorrente odierno – un'applicazione "mista" o combinata delle disposizioni normative e dei coefficienti previsti dal legislatore per le differenti carriere dei sottufficiali e degli ufficiali.

2.5. In tal senso si è pronunciata, in analoga fattispecie, la Sezione I d'Appello di questa Corte dei conti, con la sentenza n. 219/2024, ove si afferma che “il punto di partenza di ogni calcolo, nel sistema retributivo, è costituito dalla base pensionabile alla cessazione, che è, nella specie, quella maggiore propria del ruolo degli Ufficiali, in cui lo stesso appellante è transitato. Ciò è coerente con il principio secondo cui, ai fini dell'applicazione del regime pensionistico, rileva lo stato

giuridico posseduto alla data del collocamento a riposo, come attribuito dalla legge al tempo vigente”, con ciò confermando un indirizzo già consolidato in giurisprudenza (cfr. Sez. App. Sicilia, sent. n. 32/A/2023, Sez. Veneto, sent. n. 260/2022, Sez. Sicilia, sent. n. 90/2023).

2.6. Non si ravvisa alcuna ragione giuridicamente fondata per discostarsi da tale indirizzo: il fulcro di ogni operazione di calcolo, nell'ambito del sistema retributivo, è individuato nella base pensionabile determinata al momento della cessazione dal servizio, in ossequio al principio per cui, ai fini dell'applicazione del regime pensionistico, assume rilievo lo *status* giuridico posseduto dal dipendente alla data del collocamento a riposo.

Diversamente, ne deriverebbe un'incompatibilità con l'art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973, mediante l'adozione di criteri di determinazione del trattamento pensionistico fondati su una commistione metodologica, consistente nell'associare la base pensionabile, calcolata sulla retribuzione percepita al momento della cessazione con il grado di ufficiale, all'applicazione di coefficienti riservati ai sottufficiali, il che configurerebbe un'applicazione arbitrariamente selettiva delle disposizioni normative, con indebita sovrapposizione di parametri pensionistici propri di differenti gradi e ruoli del personale militare.

2.7. In tale contesto, risulta altresì priva di pregio l'ulteriore argomentazione addotta dal ricorrente, secondo la quale il ruolo straordinario conferito agli ufficiali negli ultimi anni della carriera

dovrebbe essere equiparato a una prosecuzione del profilo di ispettore.

Ciò in quanto, indipendentemente dalle prospettive di avanzamento professionale ed economico eventualmente associate al nuovo incarico, il criterio oggettivamente determinante rimane rappresentato dallo stipendio effettivamente percepito nell'ultimo impiego ricoperto, il quale costituisce il riferimento imprescindibile per la valutazione della posizione complessiva del dipendente.

2.8. Infine, non può essere accolta la richiesta, formulata dal ricorrente, di avviare accertamenti istruttori a carico dell'Amministrazione per verificare se, in caso di mancato transito nel ruolo degli ufficiali, il trattamento pensionistico sarebbe stato più vantaggioso.

Come già rilevato al punto 2.3., la norma in esame sarebbe violata qualora il trattamento pensionistico - ipotetico - calcolato applicando le maggiori aliquote previste per i sottufficiali al minore trattamento economico spettante a tale ruolo, risultasse inferiore a quello attualmente percepito. Ma ciò non è quanto è dedotto in questo giudizio dal ricorrente, il quale non ha invocato il riconoscimento di un trattamento pensionistico fondato su simile parametro comparativo, bensì ha domandato l'accertamento del diritto all'applicazione di aliquote più favorevoli su basi retributive di entità superiore.

Ne consegue che, qualora il ricorrente intenda effettivamente coltivare la diversa questione sopra prospettata, incomberà su di lui l'onere di presentare, in via preliminare, apposita istanza all'INPS.

Solo all'esito di un eventuale rigetto della medesima, sarà facoltà dello stesso adire l'Autorità giurisdizionale, permanendo, in ogni caso, a suo carico l'onere della prova in ordine ai fatti costitutivi del diritto azionato, in ossequio ai principi di cui agli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c.

3. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, non essendo in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esonero previsto dall'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Le spese di lite devono essere quantificate in conformità ai criteri dettati dal D.M. n. 55 del 2014.

Si reputa congruo applicare, ai sensi dell'art. 13, co. 2, c.p.c., lo scaglione previsto per il valore compreso tra 1.101,00 euro e 5.200,00 euro, posto che la differenza oggetto di contestazione tra l'importo asseritamente spettante e quello effettivamente corrisposto sarebbe risultata, secondo le simulazioni allegate dal ricorrente, pari a circa 417,18 euro nel regime misto.

L'importo per la fase di studio viene computato al minimo, in ragione della circostanza che l'INPS è già a conoscenza della normativa e delle procedure di propria competenza; deve altresì tenersi conto della sostanziale assenza delle fasi istruttoria e di trattazione. Inoltre, si rileva la presenza di precedenti giurisprudenziali di indirizzo difforme, i quali consentono di disporre una compensazione parziale ai sensi dell'art. 31, co. 3, c.g.c.

Ritenuta congrua una riduzione del 50%, l'importo delle spese legali è quindi determinato in 600,00 euro in favore dell'Istituto previdenziale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell'INPS, determinate nella misura di 600,00 euro.

Così deciso in Firenze in esito all'udienza pubblica del 13 febbraio 2025.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

IL GIUDICE

Marco Scognamiglio

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 20/02/2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

IL GIUDICE

Marco Scognamiglio

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione,

dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi del
ricorrente.

Firenze, 20/02/2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

(f.to digitalmente)